

## PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2004, n. 0165/Pres. (Estratto).

**Approvazione della variante n. 8 al Regolamento edilizio del Comune di San Daniele del Friuli.**

Con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. di data 21 maggio 2004 é stata approvata la variante n. 8 al Regolamento edilizio del Comune di San Daniele del Friuli.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2004, n. 0170/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4 - Individuazione del biotopo naturale «Selvuccis e Prat dal Top» in Comune di Pocenia.**

## IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della predetta legge regionale, che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la nota n. prot. 1128 di data 18 febbraio 2003, con la quale il Sindaco del Comune di Pocenia (Udine) chiede alla Direzione regionale dei parchi di valutare il valore naturale e scientifico della zona e propone l'istituzione del biotopo naturale da denominarsi «Selvuccis e Prat dal Top» ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Pocenia (Udine) n. 22 del 6 febbraio 2003, con la quale, fra l'altro, si autorizza il Sindaco a proporre alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi «Selvuccis e Prat dal Top», ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione allegata alla relazione di data 31 gennaio 2003, facente parte integrante della predetta deliberazione;

VISTA la documentazione allegata alla citata deliberazione giuntale del Comune di Pocenia;

VISTA la relazione istruttoria di data 18 novembre 2003 avente ad oggetto l'individuazione del biotopo naturale regionale denominato «Selvuccis e Prat dal Top» predisposta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

CONSIDERATO che:

- in data 21 novembre 2003 la pratica relativa all'individuazione del biotopo naturale regionale denominato «Selvuccis e Prat dal Top» in Comune di Pocenia (Udine) è stata depositata presso la segreteria del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;
- nei successivi 60 giorni non è stato espresso alcun parere da parte del predetto organo collegiale;
- pertanto, in applicazione del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996, il parere relativo alla pratica sopra citata si intende favorevolmente espresso;

ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, tra i quali le praterie umide a *Molinia caerulea*, il bosco ripariale a *Salix* e *Populus*, le paludi calcaree a *Cladium mariscus*;

CONSIDERATO che è stata riscontrata la nidificazione nel sito di *Circus pygargus* e *Lanius collurio*, specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

CONSIDERATO che è stata altresì verificata la presenza nel sito di numerose specie di Uccelli e Mammiferi di interesse naturalistico, nonché accertata la presenza nel sito medesimo di numerose specie botaniche comprese nel Libro Rosso delle Piante d'Italia delle entità a rischio di estinzione sul territorio nazionale, tra le quali *Allium suaveolens*, *Gentiana pneumonanthe*, *Cirsium canum*, *Plantago altissima*;

PRESO ATTO che l'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa e che il sito contribuisce in maniera determinante al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

CONSIDERATO quindi che è importante, secondo quanto sopra esposto, garantire la conservazione del predetto sito, anche nel senso dell'applicazione della Direttiva comunitaria;

ATTESO che la normativa per la tutela dei valori naturali proposta dal Comune di Pocenia è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo;

CONSIDERATO che sussistono, per il caso che occupa, le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

RITENUTO pertanto di individuare il biotopo naturale denominato «Selvuccis e Prat dal Top» in Comune di Pocenia (Udine) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 7 maggio 2004;

#### DECRETA

È individuato il biotopo naturale denominato «Selvuccis e Prat dal Top» in Comune di Pocenia (Udine), secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1, facente parte integrante del presente decreto.

È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 maggio 2004

ILLY

---

# Individuazione del biotopo Selvuccis e Prat dal Top

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - Elementi 087102 e 087141 - Scala 1/10.000



## Normativa di tutela

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Selvuccis e Prat dal Top» trovano applicazione all'interno dei perimetri individuati nell'elaborato cartografico redatto su C.T.R. 1/10000 facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturalizzati e, ove necessario, al ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche.

### Art. 2

#### *Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Non sono ammessi inoltre operazioni di modifica dei canali esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze, ecc.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

### Art. 3

#### *Mantenimento dei prati*

Non è ammessa in alcun caso la riduzione delle cenosi erbacee esistenti. Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danno al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

### Art. 4

#### *Attività agricola*

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Sono assolutamente vietate inoltre tutte le operazioni di diserbo chimico all'interno del biotopo.

Le colture dovranno mantenere una fascia di rispetto di ml. 10.00 dalle aree naturali. In detta fascia saranno vietati la concimazione, i trattamenti antiparassitari al suolo e alle chiome e il diserbo chimico.

All'interno del biotopo e per una fascia circostante di ml 10.00 è vietata la terebrazione di nuovi pozzi. Sono vietati altresì l'emungimento da pozzi e canali e comunque tutte le operazioni di modifica dell'attuale assetto idraulico e del livello delle falde.

### Art. 5

#### *Accessibilità*

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di que-

ste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

#### Art. 6

##### *Fuochi*

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

#### Art. 7

##### *Addestramento cani*

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

#### Art. 8

##### *Movimenti di terra*

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

#### Art. 9

##### *Corsi d'acqua*

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. È altresì vietata l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

#### Art. 10

##### *Introduzione ed impianto di specie vegetali*

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16.

#### Art. 11

##### *Attività di pascolo*

È consentito il pascolo di soli bovini in ragione di 0,5 U.B.A. per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

#### Art. 12

##### *Tutela delle specie erbacee*

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Armeria helodes*, *Centaurea forojulensis*, *Liparis loeselii*, *Euphrasia marchesetii*, *Spiranthes aestivalis*, *Gentiana pneumonanthe*, *Cirsium canum*, *Hottonia palustris*.

## Art. 13

*Tutela delle specie animali*

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

## Art. 14

*Abbandono di rifiuti*

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

## Art. 15

*Interventi privi di rilevanza urbanistica*

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Non è consentito alcun tipo di recinzione interno o perimetrale rispetto alle proprietà, con qualsiasi materiale e modalità costruttiva.

## Art. 16

*Boschi*

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

## Art. 17

*Deroghe*

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

*Modalità di gestione del biotopo*

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Esecuzione delle attività culturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche culturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.

- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

---

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2004, n. 0176/Pres.

**Assessori regionali prof. Roberto Antonaz e sig. Enzo Marsilio. Modifica denominazione.**

#### IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003 con il quale, a seguito dell'intervenuto riordino organizzativo dall'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione giuntale 24 novembre 2003 n. 3701, si è provveduto a nuova preposizione degli Assessori componenti la Giunta regionale;

RILEVATO che con detto decreto l'Assessore prof. Roberto Antonaz è stato preposto alla Direzione regionale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà;

RILEVATO altresì che con il decreto medesimo l'Assessore Enzo Marsilio è stato preposto alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2004 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il Commissario straordinario dell'ERSA», il cui articolo 2, nel sostituire l'articolo 29 della legge regionale 7/1988, ha introdotto la Direzione centrale in luogo della Direzione regionale;

VISTA la deliberazione giuntale 16 aprile 2004 n. 959, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2003, efficace a decorrere dalla data di pubblicazione medesima, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 1282/2001 - Riordino della Direzione generale della Presidenza della Regione e altre modifiche e integrazioni», con la quale, tra l'altro, viene modificata la denominazione della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà nonché integrata con un espresso richiamo alla montagna la denominazione della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali;

RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente provvedere alla modifica della denominazione degli Assessori Roberto Antonaz ed Enzo Marsilio;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

#### DECRETA

A seguito della modifica della denominazione della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, ridenominata, con l'entrata in vigore della deliberazione giuntale 16 aprile 2004 n. 959, Direzione centrale per le identità linguistiche e